

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2741}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCALFARO)

Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni causati nel settore delle opere pubbliche dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1985

Presentato il 28 marzo 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge consente di intervenire con la occorrente celerità in favore dei comuni e delle province che abbiano necessità di provvedere alla riparazione dei danni causati dal maltempo del gennaio 1985. Si presenta anche come lo strumento più semplice, in quanto gli occorrenti mezzi finanziari vengono messi a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti, Istituto con cui gli enti interessati hanno rapporti costanti, ed hanno quindi conoscenza delle procedure da seguire.

Per quanto concerne i mezzi finanziari, la scelta di attingere dal fondo previsto dalla lettera a) dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, risponde alla duplice esigenza di concedere mutui agli enti locali con ammortamento a carico dello Stato, senza gravare quindi sui loro bilanci, nonché di risolvere il problema della copertura finanziaria utilizzando mezzi già disponibili, la cui concreta somministrazione agli enti interessati non potrà avvenire prima del

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

giugno 1986, in conseguenza delle modifiche apportate ai parametri di riferimento con la legge finanziaria del 1985.

Per consentire poi, secondo le finalità della citata disposizione legislativa, la perequazione nei servizi per i comuni sotto media nazionale con la concessione di mutui a tasso zero, viene previsto il successivo reintegro nel suddetto fondo delle somme utilizzate nel prossimo esercizio finanziario.

Infine, ad evitare che le risorse disponibili vengano utilizzate, anziché per danni causati dal maltempo, per danni preesistenti, derivanti da cattiva manutenzione, il provvedimento delimita il tipo delle opere pubbliche cui è destinato il finanziamento, con esclusione delle opere di manutenzione ordinaria, e prevede che siano presentate le occorrenti attestazioni dagli enti interessati.

L'articolo 1 quantifica in lire 400 miliardi l'importo globale delle operazioni, con possibilità di elevarlo a lire 500 miliardi in caso di ulteriori necessità, con decreti del Ministro del tesoro; prevede inoltre, come già accennato, il reintegro

nel suddetto fondo, nel febbraio 1986, delle somme utilizzate.

L'articolo 2 delimita il tipo delle opere pubbliche cui è destinato il finanziamento e limita gli interventi, per gli edifici di proprietà comunale e provinciale destinati a fini istituzionali, alle porzioni di fabbricati danneggiati dal maltempo.

L'articolo 3 prevede che la corrispondenza dell'importo del mutuo richiesto ai soli lavori connessi direttamente ai danni subiti venga attestata sia dall'ente interessato che dal prefetto, sentito il Capo dell'ufficio del genio civile competente per territorio, ed inoltre stabilisce che le domande corredate dall'attestazione dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo pervengano alla Cassa depositi e prestiti entro il 31 maggio 1985. Questa limitazione si rende necessaria per consentire la ripartizione delle residue somme del fondo citato.

In considerazione dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali per le elezioni amministrative, in deroga alle norme vigenti si stabilisce, infine, che i mutui possano essere assunti con delibera di giunta.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dalle eccezionali condizioni atmosferiche del gennaio 1985 nel settore delle opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni ed alle province colpite, con ammortamento a carico dello Stato, per un importo globale di 400 miliardi di lire, a valere sui fondi previsti dalla lettera *a*) dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni.

2. In caso di ulteriori necessità, il Ministro del tesoro, con propri decreti, può disporre l'elevazione del suddetto importo, sino ad un massimo di 500 miliardi di lire.

3. Le somme utilizzate per le finalità di cui al comma 1 sono rimesse a disposizione dei comuni che risultino destinatari dei mutui a valere sui fondi previsti dalla lettera *a*) del succitato articolo 9 per l'esercizio 1985, nel mese di febbraio 1986.

ART. 2.

1. I mutui sono concessi esclusivamente per la riparazione dei danni prodotti dalla neve, dal gelo, da alluvioni o mareggiate alle opere di viabilità comunale o provinciale, alle reti di adduzione o di distribuzione dell'acqua e alle reti fognanti, con esclusione delle opere di manutenzione ordinaria.

2. Per gli edifici pubblici, di proprietà comunale o provinciale, destinati a fini istituzionali, il finanziamento è limitato al ripristino di porzioni di fabbricato o alla ricostruzione degli immobili crollati a causa dell'eccessivo carico del manto nevoso.

ART. 3.

1. La corrispondenza del finanziamento richiesto ai soli lavori connessi direttamente ai danni di cui al precedente articolo 2 deve essere asseverata:

a) da una dichiarazione congiunta del rappresentante legale dell'ente e del capo dell'ufficio tecnico, ove questo sia istituito;

b) da apposita certificazione del prefetto, sentito il capo dell'ufficio del genio civile competente per territorio.

2. Le domande di mutuo, corredate dall'attestazione dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, devono pervenire alla Cassa depositi e prestiti, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 1985. A tale fine fa fede il timbro a data della Cassa stessa.

3. In deroga alle norme vigenti, i mutui di cui alla presente legge possono essere assunti con delibera di giunta.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.